



COMUNE di BIBBONA

PROVINCIA di LIVORNO



REGOLAMENTO

POLIZIA RURALE



Approvato con delibera C.C. n° 5 del 30/01/2008

ΙΝΔΙΧΕ

ΧΑΠΟ Ι

ΠΡΙΝΧΙΠΙ ΓΕΝΕΡΑΛΙ

- ART. 01 ΟΙΓΓΕΤΤΟ ΔΕΛ ΡΕΓΟΛΑΜΕΝΤΟ
- ART. 02 ΕΣΠΛΕΤΑΜΕΝΤΟ ΔΕΛ ΣΕΡϷΙΖΙΟ
- ART. 03 ΠΡΟΣϷΕΔΙΜΕΝΤΙ ΔΙ ΠΟΛΙΖΙΑ ΡΥΡΑΛΕ

ΧΑΠΟ ΙΙ

ΠΑΣΧΟΛΟ

- ART. 04 ΧΙΡΧΟΛΑΖΙΟΝΕ ΔΕΓΛΙ ΑΝΙΜΑΛΙ, ΔΕΓΛΙ ΑΡΜΕΝΤΙ Ε ΔΕΛΛΕ ΓΡΕΙΤΤΙ
- ART. 05 ΠΑΣΧΟΛΟ ΣΥ ΑΡΕΕ ΠΥΒΒΛΙΧΗΕ Ε ΠΡΙϷΑΤΕ
- ART. 06 ΧΑΣΙ ΔΙ ΟΒΒΛΙΓΟ ΔΙ ΧΗΙΥΣΥΡΑ ΔΕΙ ΠΑΣΧΟΛΙ
- ART. 07 ΠΑΣΧΟΛΟ ΑΒΥΣΙϷΟ
- ART. 08 ΧΥΣΤΟΔΙΑ ΔΕΓΛΙ ΑΝΙΜΑΛΙ ΠΑΣΧΟΛΑΝΤΙ
- ART. 09 ΠΑΣΧΟΛΟ ΝΟΤΤΥΡΝΟ
- ART. 10 ΤΡΑΝΣΙΤΟ ΔΕΛ ΒΕΣΤΙΑΜΕ
- ART. 11 ΠΑΣΧΟΛΟ ΣΥ ΑΡΕΕ ΒΟΣΧΗΙϷΕ

ΧΑΠΟ ΙΙΙ

ΧΑΣΕ ΧΟΛΟΝΙΧΗΕ

- ART. 12 ΧΟΣΤΡΥΖΙΟΝΙ
- ART. 13 ΙΓΙΕΝΕ ΔΕΛΛΕ ΧΑΣΕ ΧΟΛΟΝΙΧΗΕ
- ART. 14 ΣΤΑΛΛΕ
- ART. 15 ΧΟΝΧΙΜΑΙΕ
- ART. 16 ΑΒΒΕϷΕΡΑΤΟΙ Ε ΦΟΝΤΑΝΕ
- ART. 17 ΠΟΖΖΙ ΠΕΡ ΛϷΙΡΡΙΓΑΖΙΟΝΕ

ΧΑΠΟ ΙϷ

ΧΑΝΙ ΕΔ ΑΛΤΡΙ ΑΝΙΜΑΛΙ

- ART. 18 ΧΥΣΤΟΔΙΑ
- ART. 19 ΑΝΙΜΑΛΙ ΡΙΝϷΕΝΥΤΙ ΝΕΙ ΠΡΟΠΡΙ ΦΟΝΔΙ
- ART. 20 ΙΓΙΕΝΕ
- ART. 21 ΘΥΙΕΤΕ ΠΥΒΒΛΙΧΑ

ΧΑΠΟ Ϸ

ΠΡΕϷΕΝΖΙΟΝΕ ΙΝΧΕΝΔΙ

- ART. 22 ΠΕΡΙΟΔΙ Α ΡΙϷΧΗ ΔΙ ΙΝΧΕΝΔΙΟ
- ART. 23 ΔΙϷΙΕΤΙ Ε ΠΡΕϷΧΡΙΖΙΟΝΙ
- ART. 24 ΦΥΟΧΗ ΑΡΤΙΦΙΧΙΑΛΙ Ε ΡΑΖΖΙ
- ART. 25 ΣΠΙΕΓΝΙΜΕΝΤΟ ΔΕΓΛΙ ΙΝΧΕΝΔΙ
- ART. 26 ΧΑΡΒΟΝΑΙΕ

ΧΑΠΟ ϷΙ

ΑΤΤΙϷΙΤΑϷ ΑΓΡΙΧΟΛΑ

- ART. 27 ΔΙϷΧΙΠΛΙΝΑ Ε ΛΙΜΙΤΑΖΙΟΝΙ
- ART. 28 ΑΡΑΤΥΡΑ ΦΟΝΔΙ
- ART. 29 ΙΡΡΙΓΑΖΙΟΝΕ
- ART. 30 ΣΠΙΓΟΛΑΤΥΡΑ
- ART. 31 ΕϷΧΗΕ ΑϷϷΕΛΕΝΑΤΕ
- ART. 32 ΥϷΟ ΔΙ ΑΝΤΙΧΡΙΤΤΟΓΑΜΙΧΙ Ε ΦΕΡΤΙΛΙΖΖΑΝΤΙ
- ART. 33 ΤΥΤΕΛΑ ΔΕΛΛ ΑΠΙΧΟΛΤΥΡΑ
- ART. 34 ΡΙΧΟϷΕΡΙ ΠΕΡ ΑΝΙΜΑΛΙ
- ART. 35 ΑΛΒΕΡΙ Ε ΣΙΕΠΙ
- ART. 36 ΤΕΡΡΕΝΙ ΧΙΡΧΟΣΤΑΝΤΙ ΛΕ ΒΟΡΓΑΤΕ
- ART. 37 ΔΙϷΙΕΤΟ ΔΙ ΙΜΠΕΔΙΡΕ ΙΛ ΛΙΒΕΡΟ ΔΕΦΛΥϷϷΟ ΔΕΛΛΕ ΑΧΘΥΕ, ΣΠΥΡΓΟ ΔΙ ΦΟϷϷΙ Ε ΧΑΝΑΛΙ
- ART. 38 ΑΧΧΕϷϷΙ ΙΝ ΑΡΕΑ ΠΡΙϷΑΤΑ
- ART. 39 ΣΤΡΑΔΕ ΠΡΙϷΑΤΕ ΧΟΝ ΠΕΝΔΕΝΖΑ
- ART. 40 ΟΧΧΥΠΙΑΖΙΟΝΕ ΑΡΕΕ ΠΥΒΒΛΙΧΗΕ
- ART. 41 ΙΝΓΡΕϷϷΟ ΣΥΛ ΦΟΝΔΟ ΑΛΤΡΥΙ
- ART. 42 ΦΑΣΧΕ ΔΙ ΡΙϷΠΙΕΤΤΟ ΣΥ ΣΤΡΑΔΕ ΠΥΒΒΛΙΧΗΕ Ο ΠΡΙϷΑΤΕ ΑΔ ΥϷΟ ΠΥΒΒΛΙΧΟ

ΧΑΠΟ ϷΙΙ

ΤΥΤΕΛΑ ΔΕΛ ΤΕΡΡΙΤΟΡΙΟ

- ART. 43 ΜΟϷΙΜΕΝΤΟ ΔΙ ΤΕΡΡΑ
- ART. 44 ΤΥΤΕΛΑ ΔΕΓΛΙ ΑΛΒΕΡΙ
- ART. 45 ΔΕΝΥΝΧΙΑ ΟΒΒΛΙΓΑΤΟΡΙΑ ΔΕΛΛΕ ΜΑΛΑΤΤΙΕ ΔΕΛΛΕ ΠΙΑΝΤΕ
- ART. 46 ΑΒΒΑΤΤΙΜΕΝΤΟ ΔΙ ΠΙΑΝΤΕ ΛΥΝΓΟ ΛΕ ΣΤΡΑΔΕ
- ART. 47 ΤΥΤΕΛΑ ΔΕΛ ΠΑΕϷΑΓΓΙΟ ΑΓΡΙΧΟΛΟ
- ART. 48 ΡΕΧΙΝΖΙΟΝΙ
- ART. 49 ΤΥΤΕΛΑ ΔΕΛΛΕ ΣΤΡΑΔΕ ΧΟΜΥΝΑΛΙ Ε ϷΙΧΙΝΑΛΙ ΕΕΤΡΑΥΡΒΑΝΕ

ΧΑΠΟ ϷΙΙΙ

ΤΥΤΕΛΑ ΔΕΛΛΕ ΑΧΘΥΕ

- ART. 50 ΙΝΘΥΙΝΑΜΕΝΤΟ ΔΕΛΛΕ ΑΧΘΥΕ
- ART. 51 ΣΧΑΡΙΧΗ ΔΙ ΛΙΘΥΑΜΙ
- ART. 52 ΖΟΝΕ ΔΙ ΡΙϷΠΙΕΤΤΟ
- ART. 53 ΥΤΙΛΙΖΖΑΖΙΟΝΕ ΑΓΡΟΝΟΜΙΧΑ ΔΕΛΛΕ ΑΧΘΥΕ ΔΙ ϷΕΓΕΤΑΖΙΟΝΕ Ε ΔΕΛΛΕ ΣΑΝϷΕ ΥΜΙΔΕ

ΧΑΠΟ ΙΕ

ΔΙϷΧΙΠΛΙΝΑ ΣΑΝΖΙΟΝΑΤΟΡΙΑ ΔΙϷΠΟϷΙΖΙΟΝΕ ΦΙΝΑΛΕ

- ART. 54 ΑΧΧΕΡΤΑΜΕΝΤΟ ΔΕΛΛΕ ϷΙΟΛΑΖΙΟΝΙ
- ART. 55 ΑΤΤΙ ΔΙ ΑΧΧΕΡΤΑΜΕΝΤΟ
- ART. 56 ΣΑΝΖΙΟΝΙ ΑΧΧΕϷϷΟΡΙΕ
- ART. 57 ΡΙΧΟΡϷΟ ΡΑΠΠΙΟΡΤΟ ΟΡΑΙΝΑΝΖΑ ΙΝΓΥΝΖΙΟΝΕ
- ART. 58 ΔΙϷΠΟϷΙΖΙΟΝΕ ΦΙΝΑΛΕ

ΑΛΛΕΓΑΤΙ

A ΑΒΒΡΕΪΑΖΙΟΝΙ Ε ΑΧΡΟΝΙΜΙ

B ΠΙΝΧΙΠΙΛΑΙ ΝΟΡΜΕ ΣΠΕΧΙΑΛΙ ΑΤΤΙΝΕΝΤΙ ΑΑ ΠΟΛΙΖΙΑ ΡΥΡΑΛΕ

X ΤΑΒΕΛΛΑ ΣΑΝΖΙΟΝΙ

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla difesa del territorio e dell'ambiente in generale.
2. Le presenti norme si applicano di principio nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dal "Piano Regolatore Generale"; fatti salvi gli aspetti civilisti e penali, il regolamento si applicherà anche in aree del territorio diverse, qualora in esse la condotta illecita abbia origine, continuazione o termine, in coordinamento con le norme di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana di Bibbona, cui si dovrà adattare la condotta dei cittadini delle stesse zone rurali.
3. Le disposizioni del Regolamento sulla conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali del Consorzio Permanente delle Vie Vicinali di Uso Pubblico di Bibbona, quando non in contrasto col presente regolamento, disciplinano i rapporti tra i consorziati.

Articolo 2 – Espletamento del servizio

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 57 del C.P.P., che si avvarranno dell'eventuale ausilio degli organi tecnici del Comune.

Articolo 3 – Provvedimenti di Polizia Rurale

1. L'Autorità comunale provvede all'emissione dei provvedimenti previsti dal T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18/8/2000 n° 267, e dal Codice della Strada, finalizzati all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie a tale scopo; i provvedimenti posti in essere debbono contenere, l'indicazione delle persone a cui sono indirizzate, l'oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le sanzioni a carico degli inadempienti e l'Autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II

PASCOLO

Articolo 4 – Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

1. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore (Art.184/5 CdS).
2. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione (Art.184/6 CdS).
3. Le moltitudini di animali di cui ai precedenti commi non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore (Art.184/7 CdS).

Articolo 5 – Pascolo su aree pubbliche e private

1. Per il pascolo su terreni demaniali municipali, occorre il preventivo permesso dell'Autorità comunale previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, mentre per il pascolo su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso di ciascun proprietario.
2. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
3. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
4. Il pascolo è vietato, per 10 anni, nelle zone boscate percorse da incendi (L. 21/11/2000 n° 353).

Articolo 6 – Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

1. Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, a meno che la proprietà e gli accessi non siano chiusi da ogni parte, mediante muro, forte siepe o altra idonea recinzione, in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Articolo 7 – Pascolo abusivo

1. Il bestiame trovato a pascolare abusivamente senza custodia, sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico è soggetto alle misure utili ad evitare o risarcire i danni subiti; è posto in stato di sequestro, qualora si palesino circostanze di pericolo o sia impossibile risalire tempestivamente al proprietario ovvero, decorsi i termini e fatti salvi i diritti dell'art. 925 (animali mansuefatti) del Codice Civile.

Articolo 8 – Custodia degli animali pascolanti

1. Il pascolo vagante senza custode, può essere esercitato, purché in terreni nella disponibilità del possessore degli animali pascolanti, adeguatamente recintati e che pertanto impediscano lo sconfinamento degli animali, nelle proprietà e nei terreni contermini; in difetto di dette condizioni, il bestiame del pascolo deve essere condotto e vigilato da almeno un custode esperto, che ne impedisca lo sbandamento, il danno ai fondi finitimi e la molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Articolo 9 – Pascolo notturno

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Articolo 10 – Transitio del bestiame

1. Coloro che, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né fermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Articolo 11 – Pascolo in aree boschive

1. La L.R.T. n° 48/00 ed il R.R. n° 48/03 regolano il pascolo nelle aree boschive; tutti i provvedimenti, comprese le eventuali autorizzazioni necessarie al pascolo, sono rilasciati dalla competente Autorità provinciale la quale, onde evitare danno ai suoli ed alla vegetazione e nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, accerta l'idoneità del sito.

CAPO III

CASE COLONICHE

Articolo 12 – Costruzione

1. La costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la deruralizzazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali e strutture rurali in genere, sono soggette a Permesso di costruire rilasciato dalla competente Autorità comunale oppure a Denuncia di inizio attività, nel rispetto delle normative urbanistico – edilizie, di cui al D.P.R. 06/06/01 n° 380 ed alla L.R.T. 03/01/2005 n° 1, e successive integrazioni e/o modificazioni.

Articolo 13 – Igiene delle case coloniche

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile e depositi di altro combustibile.

2. Le stalle, i porcili, gli ovili, le scuderie ed i pollai, devono essere ad una conveniente distanza dalle case ad uso abitazione; quando siano situate nello stesso corpo di fabbricato, non devono avere in nessun caso comunicazione diretta con i locali di abitazione permanente e non si possono utilizzare per abitazione i locali ad essi sovrastanti, se i solai separanti i due locali non siano impermeabili ed isolanti.

3. Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

4. I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

5. E' vietato ammucchiare e lasciare giacere i rifiuti di qualsiasi genere in prossimità dell'abitazione.

Articolo 14 – Stalle

1. La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiale ed accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, di facile deflusso dei liquidi e la possibilità di frequenti disinfezioni e lavature. Deve essere evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione e intonacate.

3. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

Articolo 15 – Concimaie

1. Le concimaie devono distare almeno 25 metri dalle abitazioni dalle strade di uso pubblico e metri 50 dai corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi di acqua potabile e da condutture pure di acqua potabile.

2. Ogni trattamento degli effluenti liquidi o rifiuti solidi deve essere considerato sempre alla luce di un possibile riutilizzo dei prodotti. A tal fine, oltre ai sistemi tradizionali di raccolta nelle concimaie, possono essere utilizzati sistemi alternativi quali il lagunaggio, fertirrigazione, produzione di biogas da fermentazione anaerobica, fermentazione orientata per la produzione di mangimi per allevamento, compostaggio con la frazione organica dei r.s.u. L'utilizzo di ciascuna di queste tecniche dovrà rispettare le prescrizioni della normativa vigente in materia.

Articolo 16 – Abbeveratoi e fontane

1. E' vietato sporcare le acque delle fontane, delle vasche e gli abbeveratoi pubblici.

2. È altresì vietato, salva espressa autorizzazione comunale:

- a) lavare in essi il bucato;
- b) introdurre oggetti di qualsiasi specie;
- c) il lavaggio degli animali nelle vicinanze;
- d) la pulizia e il lavaggio dei veicoli, anche agricoli.

Articolo 17 – Pozzi per l'irrigazione

1. Nella costruzione di pozzi occorre:

- l'autorizzazione della Provincia di Livorno per la ricerca della falda acquifera e per ogni utilizzazione dell'acqua ricavata;
- una dichiarazione di inizio attività, secondo la normativa edilizia, alla competente Autorità comunale per la trivellazione del terreno.

2. I pozzi e le cisterne devono avere le sponde munite di parapetto e di sportello che si possa chiudere ermeticamente. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee, compreso l'adeguato segnalamento del pozzo.

3. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata dalla normativa ambientale.

CAPO IV

CANI ED ALTRI ANIMALI

Articolo 18 – Custodia

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

2. I cani, fatto salvo quanto espressamente disposto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, non possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola, ad eccezione de:

- a) i cani da pastore;
- b) i cani da caccia;
- c) i cani da tartufo;
- d) i cani da guardia, entro i limiti ben recintati delle proprietà da sorvegliare.

3. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), s'intende che vengano utilizzati per le rispettive mansioni e sotto il controllo del proprietario o conduttore.

Articolo 19 – Animali rinvenuti nei propri fondi

1. Al di fuori dei casi previsti all'art. 7 (Pascolo abusivo) e fatte salve le disposizioni sancite dal C.C. (Artt. 923, 924, 925, 926 e 2052), chiunque nei propri fondi rinviene animali non di sua proprietà, può trattenerli provvisoriamente dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale e al proprietario legittimo se riconosciuto. Il legittimo proprietario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dall'animale oltre che alle spese di mantenimento.

Articolo 20 – Igiene

1. Il proprietario deve rimuovere ogni tipo di deiezione del proprio animale in luoghi pubblici o privati di uso pubblico quando tali rifiuti organici pregiudicano il decoro e l'igiene.

Articolo 21 – Quietè pubblica

1. In caso di presenza di cani o altri animali che disturbano la quietè pubblica, il proprietario di tali animali, deve adottare accorgimenti quali pannelli fonoassorbenti, sistema di pioggia od altri misure idonee a risolvere l'inconveniente.

CAPO V

PREVENZIONE INCENDI

Articolo 22 – Periodi a rischio di incendio

1. Il periodo a rischio d'incendio è stabilito annualmente dall'organo competente; la Provincia può, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio o istituire periodi a rischio diversi.

Articolo 23 – Divieti e prescrizioni

1. Salvo diversamente disposto dalla normativa statale o regionale, è vietato a chiunque accendere fuochi:

a) Nei boschi e aree assimilate, di cui all'art. 3 della L.R. n° 39/2000 e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione d'uso;

b) Nei boschi e aree assimilate, di cui all'art. 3 della sopracitata L. 39/2000 e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a 200 metri qualunque sia la destinazione d'uso, durante il periodo a rischio di incendio di cui all'art. 22.

2. Nei territori diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali alle seguenti condizioni:

a) l'abbruciamento non deve avvenire nel periodo a rischio d'incendio di cui all'art. 22;

b) il fumo non deve invadere abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito;

c) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;

d) l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza;

e) le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne, munita se del caso di estintore, che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;

f) le persone che eseguono tali interventi devono preventivamente avvisare il Comando di Polizia Municipale indicando il luogo dell'abbruciamento, il proprietario del terreno ed il nome di un responsabile con il relativo recapito telefonico;

g) è comunque vietato l'abbruciamento delle stoppie quando possa derivare pericolo o rischio di tutela ambientale per la flora e la fauna;

3. E' vietato, ovunque, abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

4. Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio, il proprietario deve eseguire, al più presto e non oltre la stagione silvana successiva, il taglio di successione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco e, se necessario, anche la tramarratura delle ceppaie stesse.

5. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi è tenuto a darne comunicazione immediata alle competenti Autorità locali.

Articolo 24 – Fuochi artificiali e razzi

1. E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificiali; è altresì vietato il sollevamento di aerostati, l'accensione di fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità locale di P.S. che imporrà le prescrizioni ritenute necessarie.

Articolo 25 – Spegnimento degli incendi

1. Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco.

2. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione dei Vigili del Fuoco.

Articolo 26 – Carbonaie

1. L'attività di accensione delle carbonaie deve intendersi quale parte della tecnica agraria diretta alla coltivazione ed allo sfruttamento dei boschi. Detta attività, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, è ammessa nelle zone a prevalente funzione agricola, nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle modalità previste dall'art. 23.

2. E' comunque vietato accendere carbonaie a meno di metri 200 in linea d'aria da insediamenti abitativi, luoghi di lavoro e da strade pubbliche o di uso pubblico.

CAPO VI

ATTIVITA' AGRICOLA

Articolo 27 – Disciplina e limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni e fabbricati può utilizzare tutti gli strumenti utili per le culture e l'allevamento del bestiame, purché le operazioni poste in essere non costituiscano pericolo per le persone od incomodo per i fondi limitrofi e siano sempre osservate le norme specifiche per particolari tipi di culture o forme di allevamento.
2. E' vietato distruggere mediante incenerimento o abbandono i materiali plastici usati in agricoltura; allo smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi, conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia di rifiuti ed inquinamento, statali (D.L.vo 152/06) e regionali (tra le altre, L.R.T. 25/98 e Delibera R.T. 14/2/2000 n° 139).
3. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà alla competente Autorità comunale di imporre, con motivata ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Articolo 28 – Lavorazione fondi agricoli

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, devono formare lateralmente a queste, una capezzagna di ampiezza -comunque non inferiore a 2 m- utile allo spostamento delle macchine agricole o qualsiasi altro mezzo o animale, in modo da non arrecare danno alle strade medesime, alle ripe ed ai fossi.
2. E' vietata qualsiasi tipo di lavorazione, quando questa a causa di vento o altro, alza delle consistenti nubi di polvere che invadono abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico.

Articolo 29 – Irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare danno o bagnare utenti della strada e la strada stessa, sia rotabile che ferrata.
2. E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.
3. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche di preriscaldi interrate e con arginature di qualsiasi altezza), è necessario ottenere il relativo titolo autorizzatorio urbanistico/edilizio, nel rispetto altresì delle norme di cui alla Legge 18/5/89 n° 183.

Articolo 30 – Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Articolo 31 – Esche avvelenate

1. Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, dovranno essere posti dei cartelli ben visibili lungo tutto il confine del terreno medesimo.
2. L'attività di cui al comma 1 e quella di specifica derattizzazione possono essere effettuate secondo le prescrizioni della L.R.T. n° 39/2001.

Articolo 32 – Uso di anticrittogamici e fertilizzanti

1. Durante l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari é fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici, strade pubbliche o di uso pubblico, abitazioni e relative pertinenze, quali prati, orti, ecc..
2. In prossimità delle strutture suddette, quando vengono utilizzati atomizzatori e nebulizzatori, è fatto obbligo di effettuare i trattamenti in assenza di vento, mantenendo una distanza dal confine delle stesse sufficiente ad evitare che vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano anche soltanto raggiunte da esalazioni che siano nocive o moleste.
3. In caso di vicinanza a case è comunque fatto obbligo di avvertire preventivamente gli abitanti.
4. Durante l'erogazione delle miscele antiparassitarie con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e /o i mezzi in transito.
5. In caso di nuovi impianti di colture arboree, per evitare gli inconvenienti igienico sanitari suddetti, è necessario rispettare una distanza di sicurezza di almeno metri 20 dall'impianto dell'ultimo filare sul confine delle abitazioni.
6. Per ciò che riguarda la distribuzione di pesticidi con il mezzo aereo, si rimanda alla normativa statale e regionale in vigore.
7. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli ben visibili, che

oltre a recare con chiarezza l'indicazione del pericolo, devono contenere i seguenti dati: giorno di effettuazione del trattamento, prodotti utilizzati e tempi di carenza, nonché precauzioni d'uso.

8. L'uso di diserbanti o dissecanti per scopi agricoli è subordinato a preventiva comunicazione alla locale A.S.L. di cui alla L.R.T. 1/7/1999 n° 36.

9. Per scopi non agricoli è necessario specifico nullaosta della stessa A.S.L.

10. E' fatto divieto di impiego di diserbanti o dissecanti entro un raggio di 200 metri da pozzi e sorgenti di emungimenti sia pubblici che privati ad uso idropotabile.

11. E' altresì vietato l'uso di diserbanti o dissecanti entro 10 metri da:

- a. sponde di laghi, fiumi, torrenti, ruscelli, e pozzi di irrigazione;
- b. strade pubbliche o d'uso pubblico;
- c. abitazioni e luoghi di lavoro;
- d. ricoveri di animali.

12. E' possibile derogare dalle distanze, di cui al precedente comma, quando sulle stesse aree vengano effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamente registrati presso il Ministero della Sanità per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

13. Per quanto concerne l'uso di fertilizzanti, si rimanda al Codice di Buone Pratiche Agricole (D. Min. Politiche Agricole e Forestali del 7/4/2006) ed alla direttiva sui nitrati di cui alle Delibere C.R. n° 170 del 8/10/2003 e 321 del 8/5/2006.

14. Per la sicurezza degli addetti alle operazioni di uso degli anticrittogamici e dei relativi luoghi di lavoro, si rimanda a quanto prevedono le norme di leggi in materia.

15. Per quanto riguarda l'"agricoltura biologica", si rimanda all'all. 2 D.P.R. 23/4/2001 n° 290.

Articolo 33 – Tutela dell'apicoltura

1. Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali.

Articolo 34 – Ricoveri per animali

1. I ricoveri per gli animali (pollai, conigliere, canili, porcili, ecc.), fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni edilizie, devono essere sufficientemente arieggiati, illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e gli animali predatori.

Articolo 35 – Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica o ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie (Art. 29/1 CdS).

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie o di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile (Art. 29/2 CdS).

Articolo 36 – Terreni circostanti le borgate

1. I proprietari dei terreni che circondano piccoli raggruppamenti di case di campagna abitate stabilmente o stagionalmente o adiacenti ai centri abitati, sono obbligati a ripulire i terreni medesimi per una distanza di almeno metri 150 dai fabbricati, salvo diversa prescrizione della competente Autorità comunale, a procedere alla falciatura dell'erba e alla successiva fienagione.

Articolo 37 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque. Spurgo di fossi e canali

1. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque.

2. I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate, per allagamento, le proprietà contermini e vie contigue. Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature ed aree di golena, nel rispetto altresì delle prescrizioni di cui alla L.R.T. 91/98.

3. I fossi e fossette delle strade private ad uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere mantenuti puliti in modo da permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche. I soggetti obbligati dovranno pulire ed approfondire a giusta misura la sezione trapezoidale con affondamento, dal piano stradale e dal terreno, non inferiore a cm. 50 per le strade di pianura e cm. 40 per quelle collinari.

4. Le fossette delle strade comunali e vicinali devono, a cura e spese dei frontisti e consorzisti, essere mantenute in perfetta efficienza idraulica.
5. La terra ricavata in seguito ai lavori di scavo delle fossette deve essere asportata dai soggetti obbligati.
6. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente. L'area dei fossi, comunque occupata, formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono
7. In caso di inadempienza la competente Autorità comunale intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente con rivalsa delle spese sugli interessati, salva l'azione sanzionatoria.
8. Quando più aderenti alle prescrizioni violate dovranno applicarsi gli artt. 15, 32 e 33 del CdS.

Articolo 38 – Accessi in area privata

1. Chiunque intende aprire un accesso da una strada pubblica ad una proprietà privata, deve rispettare la normativa dettata dall'art. 22 del CdS, con riguardo allo stesso regolamento di esecuzione ed alla normativa edilizia e urbanistica vigente.

Articolo 39 – Strade private con pendenza

1. Tutti i proprietari delle strade e accessi privati, che si collegano ad una strada pubblica e si trovano su una piano superiore rispetto a questa, devono costruire e mantenere efficiente, poco prima del suddetto incrocio, una griglia di almeno cm. 50 di larghezza con relativo canale, posizionata a 30 gradi rispetto all'asse stradale pubblico, in modo da permettere all'acqua piovana e conseguenti detriti di riversarsi direttamente nella fossetta laterale.

Articolo 40 – Occupazione aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 20 del CdS, senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aree delle strade comunali e vicinali di uso pubblico.

Articolo 41 – Ingresso nel fondo altrui

1. Fatta salva la normativa penale e civilistica in materia, è vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto.
2. E' vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada.
3. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggragato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Articolo 42 – Fasce di rispetto su strade pubbliche o private ad uso pubblico

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a m. 3 (Art. 26/1 Reg. CdS).
2. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m. 6 (Art. 26/6 Reg. CdS).
3. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 metro sul terreno, non può essere inferiore ad 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo (Art. 26/7 Reg. CdS).
4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite come previsto al comma precedente, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo (Art. 26/8 Reg. CdS).
5. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto debbesi aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento del Codice della Strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi (Art. 16/2 CdS).
6. Nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 metri, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero, ove tale linea dovesse

risultare esterna alla predetta corda, dalla linea tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art. 26 Reg. CdS in base al tipo di strada, ove tale linea risultasse esterna alla suddetta corda (Art. 27/1b Reg. CdS).

CAPO VII

TUTELA DEL TERRITORIO

Articolo 43 – Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti ad autorizzazione della competente Autorità comunale.
2. Possono essere eseguiti invece quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (piantagioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno), purchè non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.
3. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta ad autorizzazione comunale, in questo ambito dovranno essere presentati progetti di sistemazione del suolo, della piantagione e di tutte le opere occorrenti al fine di inserire l'intervento nel paesaggio senza alterarne le caratteristiche limitando al massimo scavi e riporti.

Articolo 44 – Tutela degli alberi

1. Gli alberi di alto fusto ed in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, nonché gli alberi in adiacenza ed in stretta relazione ad insediamenti colonici sono oggetto di tutela; non si può procedere al loro taglio senza preventiva autorizzazione comunale.
2. E' vietato procedere al taglio ed alla potatura in assenza di autorizzazione della competente Autorità comunale delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere considerate "monumentali".
3. Per gli espianti degli olivi, si rimanda al "Piano Urbanistico Comunale".
4. Per la sostituzione e piantumazione dei cipressi il proprietario, o il conduttore, dovrà obbligatoriamente utilizzare la pianta denominata *cupressus sempervirens*.
5. È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.
6. E' fatta salva al presente articolo la necessità immediata di taglio di piante o rami, sul punto di crollare, connessa quindi a situazioni di pericolo ovvero di piante secche divelte o stroncate. In tali casi si dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità comunale per la verifica di dette condizioni.
7. Per le aree boscate e quando più attinenti si rimanda alle norme della L.R.T. 21/02/2000 n° 39 e del relativo Reg. Regio 8/08/03 n° 48 (Legge e Regolamento Forestale della Toscana) nonché della L. 21/11/2000 n° 353.

Articolo 45 – Denuncia obbligatoria delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari o chi per essi di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri parassiti dannosi alle piante, nonché malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo queste essere determinate da parassiti dannosi all'agricoltura) alla Autorità fitosanitaria competente per territorio, perché questa possa eseguire le verifiche necessarie a prendere i provvedimenti del caso.
2. Nel caso di invasione di processionaria del pino di campagna e del mal d'inchiostro dei castagni o qualsiasi altra malattia accettabile, i proprietari dovranno darne avviso alla Autorità fitosanitaria competente per territorio ed al Comando di Polizia Municipale, e dovranno attenersi alle disposizioni legislative in vigore.

Articolo 46 – Abbattimento di piante lungo le strade

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Il personale addetto alle operazioni deve vigilare ed adottare tutte le misure idonee ad evitare incidenti.

Articolo 47 – Tutela del paesaggio agricolo

1. Nell'ambito degli interventi agrari (anche se non espressamente previsti nei Piani di Utilizzazione Aziendale o di Sviluppo) dovranno essere tutelati, ripristinati e valorizzati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo esistente e adottati tutti i provvedimenti per migliorare lo stato idrogeologico del terreno.
2. Gli alberi da abbattere per provate esigenze di produzione agricola, dovranno essere sostituite con le stesse essenze o con essenze locali.
3. Non dovranno essere alterati i percorsi "storici", compresi quelli poderali ed interpoderali esistenti. Questi dovranno essere valorizzati e aperti al pubblico transito. Gli interventi di manutenzione e ripristino sono soggetti ad autorizzazione comunale.

4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a nuove edificazioni o ristrutturazioni di edifici esistenti di mettere a dimora piantumazioni di essenze locali in modo da inserirle e/o integrarle nell'ambiente circostante dell'immobile.

Articolo 48 – Recinzioni

1. Per quanto non previsto da questo articolo, si rimanda all'art. 66 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico.

2. Sono ammesse recinzioni con staccionate in legno naturale per le aree di allevamento di bovini ed equini nelle aziende agricole.

3. Sono ammesse recinzioni temporanee in rete metallica, su sostegni in legno o ferro per la difesa delle produzioni, ove siano accertati danni dai competenti Uffici comunali. Tali recinzioni devono prevedere, per una altezza di cm. 40 da terra, una maglia di cm. 15 x 20 al fine di permettere il passaggio della fauna minore e, per garantire la fruibilità del territorio, dovranno essere previsti idonei scalandrini. Dette recinzioni potranno essere di carattere definitivo per i vigneti. Al termine del ciclo produttivo, le recinzioni dovranno essere rimosse.

4. Sono inoltre ammesse recinzioni in rete metallica, su sostegni in legno, per animali da cortile, fino ad un massimo di 200 mq.

5. Le recinzioni non potranno essere completate con ricorsi di filo spinato.

6. Le recinzioni su fronte strada, dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una distanza minima pari alla loro altezza, e comunque non inferiore alle distanze minime prescritte dalla normativa vigente.

7. Le recinzioni non dovranno comunque interrompere i percorsi, le strade vicinali, le strade campestri o i sentieri esistenti.

8 E' vietata la recinzione di aree boscate o terreni in zone boscate, fatte salve le norme applicabili ai "fondi chiusi".

Art. 49 – Tutela delle strade comunali e vicinali extraurbane

1. Chiunque ha la necessità di utilizzare in modo continuativo le strade vicinali per il transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 t. e che a causa di tale uso sia prevedibile il danneggiamento della struttura stradale, deve chiedere l'autorizzazione al transito all'Autorità comunale. Al fine del rilascio della medesima, il richiedente deve stipulare, in anticipo, una polizza assicurativa fidejussoria a garanzia del Comune di Bibbona, per i danni eventualmente prodotti sulle strade interessate. L'entità della polizza è stabilita dal dirigente dell'Area Tecnica Comunale/Lavori Pubblici.

CAPO VIII

TUTELA DELLE ACQUE

Articolo 50 – Inquinamento delle acque

1. È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento delle necessarie autorizzazioni, secondo quanto previsto dal D.L.vo 3/4/2006 n° 152.

3. L'ordinamento di cui al comma precedente riguarda anche le altre previsioni di questo Capo VIII.

Articolo 51 – Scarichi di liquami

1. E' vietato lo scarico di liquami e sostanze reflue sul suolo. Lo smaltimento sul suolo di acque reflue, provenienti da insediamenti civili rurali, da insediamenti produttivi agricoli, nonché dei liquami e fanghi trattati provenienti da impianti di depurazione deve essere autorizzato dall'Autorità competente previa verifica dell'idoneità dei terreni.

Articolo 52 – Zone di rispetto

1. Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sono individuate zone di rispetto, che vietano attorno ai pozzi od altre risorse idriche captate, l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti.

Articolo 53 – Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli (art. 1/1 L. 574/96).
2. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agritecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'adeguata distribuzione (art. 3/1 L. 574/96).
3. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, sulle seguenti categorie di terreni:
 - a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del D.L.vo n° 152/06;
 - b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
 - c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
 - d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
 - e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati (Art. 5 L. 574/96).
4. Per quanto non espressamente stabilito, si rinvia alla L. 574 del 11/11/1996 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

CAPO IX

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Articolo 54 – Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli Ufficiali ed agenti di P.G. di cui all'art. 57 del C.P.P.
2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle leggi vigenti, sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'Autorità giudiziaria, secondo le modalità del C.P.P.
3. Fatta salva la normativa in materia penale e civile, nonché nel rispetto del principio di "specialità" di cui all'art. 9 della L. 689/81, le violazioni alle altre norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.
4. Si applicano tutte le altre norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge 24/11/1981 n° 689.

Articolo 55 – Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di Polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della L. 689/81, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale, qualora siano presenti l'autore o gli autori delle violazioni, nonché tutte le persone a qualsiasi titolo, responsabili in forma solidale dell'illecito.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 14 c. 2 della citata L. 689/81.
4. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
5. In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comando di P.M. che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

6. Con la notificazione, dovranno essere indicati i motivi che non hanno consentito la contestazione immediata della violazione.

Articolo 56 - Sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento e da diverse disposizioni normative, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio previsto da una norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
- b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.

2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

3. L'Autorità comunale ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o del luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

4. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

5. Gli organi addetti al controllo possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

6. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente regolamento dal Sindaco o dal Responsabile d'Area, è punito, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 C.P., con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 54 c. 3.

Articolo 57 – Ricorso. Rapporto. Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Responsabile dell'Area di Vigilanza, in carta libera, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

2. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dispone:

- l'archiviazione con ordinanza motivata, qualora accolga il ricorso;
- l'ordinanza ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittali, ai sensi dell'articolo 18 della L. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 11 della legge stessa, qualora respinga il ricorso;

3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

4. Nel caso di mancato pagamento nei termine previsti e senza che sia stato presentato ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 L. 689/81 al competente Responsabile dell'Area di Vigilanza per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.

5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione del Responsabile dell'Area di Vigilanza, è ammessa opposizione davanti al Giudice di Pace di Cecina, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della L. 689/81.

Articolo 58 – Disposizione finale

1. Il presente regolamento dopo la sua approvazione, entrerà in vigore trascorsi i 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio. Sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, tutti gli atti e i provvedimenti di pari grado, sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

ALLEGATI

A - Abbreviazioni e acronimi

A.R.P.A.T. = Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Art. - Artt. = articolo - articoli

A.S.L. = Azienda Sanitaria Locale

CdS = Codice della Strada

C.C. = Codice Civile

C.P. = Codice Penale

C.P.P. = Codice di Procedura Penale

D.Lvo = Decreto Legislativo

D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica

G.d.P. = Giudice di Pace

L. = Legge

L.R.T. = Legge Regionale della Toscana

Ord. = Ordinanza

P.M. = Polizia Municipale

P.S. = Pubblica Sicurezza

R.A.V. = Responsabile dell'Area di Vigilanza

R.D. = Regio Decreto

Reg. = Regolamento

Regio. = Regionale

R.S.U. = Rifiuti Solidi Urbani

s.a.p. = sanzione amministrativa pecuniaria

T.U. = Testo Unico

T.U.L.P.S. = Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

B - Principali norme speciali attinenti la Polizia Rurale

- D.Lvo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada);
 - D.Lvo 18 agosto 2000 n°267 (Testo unico enti locali);
 - D.Lvo 08 novembre 2005 n°214 (Misure di protezione contro organismi nocivi);
 - DPR 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento al Codice della Strada);
 - DPR 06 giugno 2001 n°380 (Testo unico edilizia);
 - DPR 19 marzo 1956 n°303 (Igiene sui luoghi di lavoro);
 - LRT 12 gennaio 1994 n°3 (Caccia);
 - LRT 03 gennaio 2005 n°7 (Pésca);
 - LRT 01 luglio 1999 n°36 (Diserbanti);
 - LRT 21 marzo 2000 n°39 (Disciplina forestale);
 - LRT 16 agosto 2001 n°39 (Derattizzazione);
 - LRT 27 giugno 1994 n°48 (Circolazione fuori strada dei veicoli a motore);
 - LRT 11 aprile 1995 n°50 (Tartufi);
 - LRT 3 Gennaio 2005 n°1 (Edilizia);
 - L. 18 maggio 1989 n°183 (Invasi - opere idrauliche);
 - L. 11 novembre 1996 n°574 (Frantoi oleari);
 - L. 24 novembre 1981 n°689 (Depenalizzazione - sanzioni amministrative);
 - D.M. 17 aprile 1998 (Lotta alla processionaria);
 - R.D. 18 giugno 1931 n°773 (TULPS);
 - R.D. 16 marzo 1942 n°62 (Codice Civile);
 - R.D. 16 marzo 1942 n°262 (Codice Penale);
 - Reg. Regio. 30 giugno 2004 n°33 (Chip per cani);
 - Reg. Regio. 08 agosto 2003 n°48 (Regolamento forestale);
 - Reg. Polizia Urbana (di Bibbona), approvato con delibera del Consiglio Comunale n°45 del 29/11/2006;
 - Ord. R.A.V. 30 maggio 2005 n°39 (Conduzione dei cani).
-

C - Tabella delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Gli importi di s.a.p. sono il minimo ed il massimo edittali della norma violata, nonché la misura ridotta tra parentesi quando previsto; gli importi vanno correlati alle indicizzazioni di legge.

Art.	Commi	Norma di riferimento / sanzione	Autorità competente
4	Tutti	Art. 184 CdS s.a.p. da € 36,00 a € 148,00 (€ 36,00)	Comune
5	1	Artt. 636 e 639 bis CP	Tribunale o GdP
5	2,3	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
6	Unico	s.a.p. da € 25,00 a € 258,00 in rif. all'art. 672 CP	Prefetto
7	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
8	Tutti	s.a.p. da € 25,00 a € 258,00 in rif. all'art. 672 CP	Prefetto
9	Unico	s.a.p. da € 25,00 a € 258,00 in rif. all'art. 672 CP	Prefetto
10	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
11	Unico	LRT n° 9/2000 L. forestale e reg. reg. n°48/03	Provincia
12	Unico	T.U. Edilizia DPR n°380/2001 e LRT n°52/1999	Tribunale o comune
13	1,3,4,5	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
13	2	D.P.R. n° 03/1956 Igiene sui luoghi di lavoro	Ispettorato del lavoro
14	Tutti	D.P.R. n° 03/1956 Igiene sui luoghi di lavoro	Ispettorato del lavoro
15	Tutti	D.P.R. n° 03/1956 Igiene sui luoghi di lavoro	Ispettorato del lavoro
16	Tutti	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
17	1	T.U. Edilizia DPR n°380/2001	Tribunale o Comune
17	2	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
18	1	s.a.p. da € 25,00 a € 258,00 in rif. all'art. 672 CP	Prefetto
18	2	Reg. R.A.V. n° 39/05 s.a.p. da € 20,00 a € 90,00 (€ 30,00)	Comune
19	1	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
19	2	s.a.p. da € 103,00 a € 622,00 (€ 206,00) Reg. Regio. n°33/04	Regione
20	Unico	Ord. R.A.V. n° 39/05 s.a.p. da € 15,00 a € 75,00 (€ 25,00) se cani s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00) se altri animali	Comune
21	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
23	1 lett. A	s.a.p. da € 50,00 a € 500,00 (€ 100,00) - Reg. Regio n°48/03	Provincia
23	1 lett. B	s.a.p. da € 100,00 a € 1.000,00 (€ 200,00) - Reg. Regio n° 48/03	Provincia
23	2,3	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
23	4,5	L.R.T. n° 39/2000 l. forestale e Reg. Regio n°48/03	Provincia
24	Unico	Art. 703 CP e art. 57 TULPS	Tribunale o prefetto
25	1	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
25	2	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
26	Unico	Artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 CP e art. 59 TULPS	Tribunale - Prefetto
27	1,2	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
28	Tutti	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
29	1,2	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
30	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
31	Tutti	L.R.T. n° 39/2001 s.a.p. € 1549,37 (€ 516,46)	Provincia
32	Tutti	D.P.R. n° 223/1998 - L.R.T. n° 36/1999	ASL-ARPAT
33	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
34	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
35	Unico	Art. 29 CdS s.a.p. da € 148,00 a € 594,00 (€ 148,00)	Comune
36	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
37	Da 1 a 5	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
37	7	Artt. 15, 32, 33 CdS s.a.p. € 22-88 (€ 22,00) - €148-594 (€ 148,00)	Comune
38	Tutti	Art. 22 CdS s.a.p. € 148- 594 (€ 148,00)/€ 36-148 (€ 36,00)	Comune
39	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
40	Unico	Art. 20 CdS s.a.p. da € 148,00 a € 594,00 (€ 148,00)	Comune
41	1	Art. 637 CP	GdP o Tribunale
41	2	Art. s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
42	1,2,3,4,5	Art. 16 CdS s.a.p. da € 148,00 a € 594,00 (€ 148,00)	Comune
42	6	Art. 17 CdS s.a.p. da € 370,00 a € 1485,00 (€ 370,00)	Comune
43	Tutti	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
44	Da 1 a 6	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
45	Tutti	D.L.vo n° 214/2005 e D.M. 17/04/1998	Regione
46	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
47	Tutti	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
48	Tutti	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
49	Unico	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune
50	Tutti	D.Lvo 03 aprile 2006 n° 152	Regione o Tribunale
51	Unico	D.Lvo 03 aprile 2006 n° 152	Regione o Tribunale
52	Unico	D.Lvo 03 aprile 2006 n° 152	Regione
53	Tutti	L. 11 novembre 1996 n° 574	Comune
56	7,8	s.a.p. da € 100,00 a € 500,00 (€ 200,00)	Comune

